

Articolo 14.
(Nido d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.
2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.
3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.
4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.
5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.